

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 52 (1983)
Heft: 4

Artikel: La prima Costituzione del Comune di Poschiavo
Autor: Tognina, Riccardo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-40701>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La prima Costituzione del Comune di Poschiavo

IV

8. LE ULTERIORI REVISIONI DELLA COSTITUZIONE DEL 1878-79

Le revisioni fino al 23 marzo 1919 furono attuate in omaggio alle istruzioni del Governo cantonale contenute nella sua lettera del 23 aprile 1878. Le revisioni parziali eseguite nei decenni seguenti furono motivate da situazioni politico-amministrative e da nuove leggi statali.

Il 19 febbraio 1928 l'Assemblea comunale completò l'art. 3, il primo dei tre articoli del capitolo sul Comune politico, per quanto riguarda le competenze della sua Assemblea. L'art. in questione suona alla lettera e): Al Comune politico (...) compete: « l'autorizzazione d'incoare (iniziare) ed accettare cause civili nell'interesse del Comune ». La situazione del momento e l'interesse pubblico indussero l'Assemblea a completare questa disposizione con una definizione precisa delle cause civili in questione: quelle « che esorbitano l'amministrazione ordinaria ».

Il 6 luglio 1930, al capitolo sulle competenze del Comune politico furono aggiunti due articoli, uno con lo scopo di ampliare i diritti politici dei cittadini e l'altro per introdurre un nuovo modo di votare ed eleggere, abolendo lo scrutinio semisegreto.

Art. 5 bis:

Domande firmate da almeno 150 cittadini aventi diritto di voto, richiedenti la revisione parziale o totale della Costituzione o di una legge in vigore o l'emanazione di una legge, devono essere sottoposte all'assemblea per la votazione.

Art. 5 ter:

Le elezioni e le votazioni comunali hanno luogo a mezzo scrutinio segreto.

Alle elezioni e votazioni possono prender parte soltanto i votanti che presentano la loro carta di legittimazione.

L'Assemblea comunale accettò i due articoli con 96 voti su 97. Il risultato della votazione non poteva essere più chiaro. Ma la partecipazione del po-

polo all'Assemblea fu più che mediocre, se si pensa alle votazioni anteriori citate. La presenza di popolo del 6 luglio 1930 fu la prova migliore che era giunta l'ora di far votare i cittadini e i domiciliati svizzeri nelle loro frazioni.

Il 3 luglio 1966 l'Assemblea, su proposta della Giunta, attuò i seguenti ritocchi alla Costituzione:

All'art. 3, lett. e, al Comune politico oltre alla nomina del Podestà e del Luogotenente venne aggiudicata anche la nomina della Commissione di Revisione, fino a quel momento eseguita dalla Giunta (art. 6, lett. a);

All'art. 6, lett. a, alle competenze elettorali della Giunta si aggiunse la nomina « dell'Ufficiale e della Commissione del Registro fondiario »;

All'art. 11 sulla Commissione di revisione, i due primi capoversi vennero fusi in uno solo che suona: « La Commissione di revisione è composta di tre membri principali, di cui uno tiene il Presidio ed un altro funziona d'Attuario, con tre supplenti (...) ».

Gli articoli 16 e 17 sulle competenze del Corpo dei Patrizi (sono gli ultimi della Costituzione del 1878-79) dovettero essere riesaminati in omaggio al diritto cantonale e precisamente in relazione alla Legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1962.

La lettera c dell'art. 16, che aggiudica all'Assemblea patriziale « l'alienazione di proprietà comunali », venne completata aggiungendo: « sulle quali i cittadini patrizi hanno privilegi di godimento o che sono stati ottenuti quale compenso in natura per tali fondi ». (Art. 5, lett. d della Legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1962).

L'art. 17 suonava: « Compete alla Giunta patriziale di cedere fondo comunale per rettificazioni di confini e costruzioni di edifici, sino alla misura di 500 metri quadrati ». Al riguardo si prese posizione nel modo seguente: « Questa prescrizione è derogata dall'art. 5, lett. d della Legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1962. La decisione di simili alienazioni spetta alla Corpo dei Patrizi ».

Evidentemente in vista di una revisione totale della Costituzione, la Giunta non fece votare all'Assemblea una nuova versione dell'art. 17.

9. VERSO LA SECONDA COSTITUZIONE COMUNALE

Il Comune provvide a suo tempo, con quelle difficoltà a cui abbiamo accennato, a completare il suo statuto secondo i suggerimenti del Governo cantonale. Anche le scuole e le imposte ebbero così il loro articolo costituzionale.

In seguito scomparvero dalla Costituzione i tre articoli sul Cancelliere e il lungo articolo sugli Onorari, che ricordava l'era statutaria, nella quale

le revisioni delle leggi erano frequenti già per il continuo necessario aggiornamento degli onorari, delle tariffe e delle competenze.

D'altro lato si elevarono a organi l'Ufficio comunale e la Commissione di revisione, facendo nominare questa dall'assemblea invece che dalla Giunta. In più, ai cittadini venne concesso il diritto d'iniziativa, e si introdusse il voto per urna, affinché ognuno potesse votare nella sua frazione e la partecipazione a votazioni ed elezioni fosse più cospicua. Al riguardo, nell'Assemblea politica del 19 marzo 1944 venne tra altro promulgato un regolamento « di applicazione all'introduzione del voto obbligatorio nel Comune di Poschiavo », il quale comprende 12 articoli e prevede « le votazioni ed elezioni comunali, cantonali e federali, a mezzo urna ».

Questo regolamento, riprodotto nell'Appendice, non si appiglia — non poteva appigliarsi — a un articolo della vigente Costituzione. L'art. 3, relativo al Comune politico, non parla di elezioni e votazioni ma solo della nomina del Podestà e del suo vice. L'art. 11 del regolamento dice infatti: « A completare il seguente R. fanno stato gli ordinamenti ora in vigore per le votazioni ed elezioni cantonali ».

Nel protocollo dell'Assemblea del 13 marzo 1944, dopo il « Regolamento depurato », sta la frase: « La Giunta intende con queste disposizioni di fare una prova e raccogliere esperienze, riservandosi di variare, se necessario ».

Affrontando il problema di una nuova costituzione (il Cantone preferisce il termine « statuto » comunale) non si potrà tralasciare, tirando le somme, di considerare le esperienze fatte negli ultimi decenni, nel senso che il popolo, dopo il 1944, non è più stato chiamato in Assemblea in Casa comunale. E' invece sempre stato chiamato alle urne.

Bisognerà tener conto anche dell'art. 10 del « Regolamento di applicazione all'introduzione del voto obbligatorio nel Comune di Poschiavo », il quale suona:

« Per conservare al Paese la bella tradizione e manifestazione dell'Assemblea popolare aperta, le votazioni comunali verranno in avvenire eseguite ancora a mezzo dell'Assemblea politica o patriziale, nel salone della Casa comunale a Poschiavo ».

Questo articolo sta in contrasto con l'art. 1 dello stesso regolamento, il quale recita:

« L'obbligatorietà si intende alla consegna delle carte di legittimazione in occasione di votazioni ed elezioni comunali, cantonali e federali a mezzo urna », che secondo l'art. 6 del Regolamento viene esposta nelle singole frazioni.

L'Assemblea patriziale e politica presenta vantaggi e svantaggi. In un comune con un abitato solo o con due o tre abitati molto vicini l'uno all'altro non esistono per il cittadino problemi di spostamento. In un comune come quello di Poschiavo, il cui popolo è sparso su una linea lunga venti

km, la frequenza delle riunioni politiche implica difficoltà e sacrifici. Non è d'altro lato la stessa cosa leggere un messaggio delle Autorità e poi recarsi a votare all'urna o leggere un messaggio e poi discutere in Assemblée prima del voto. Anche la discussione dei problemi pubblici sulla stampa implica difficoltà in quanto il dialogo, se avviene, non è orale, non a tu per tu. Riguardo a certi problemi, negli ultimi anni il Podestà deve aver avvertito le conseguenze della mancanza di contatto diretto col popolo votante, col cittadino che se ha capito bene un messaggio, ha forse ancora delle riserve e dei dubbi, e che se ha capito male, vota male. Sta il fatto che negli ultimi anni il Podestà si è recato più volte nelle Squadre, in mezzo ai suoi concittadini, ai suoi elettori, ai votanti, per informare, spiegare, dialogare prima di una votazione popolare. Le esperienze fatte attraverso le assemblee orientative sono sempre state positive.

E' ormai lontano il tempo, in cui gli affari pubblici comunali venivano sbrigati senza dover badare a disposizioni superiori. E' lontano il tempo in cui le strade, i ponti, le chiese, le vie verso i poderi superiori e i pascoli venivano mantenuti attraverso il lavoro in comunità e senza aiuti da fuori e il tempo in cui era autorizzato il pascolo comune da S. Michele in poi. Solo le vecchie carte ricordano il tempo, in cui il cittadino proponeva lui sponaneamente le misure da prendere circa il mercato dei prodotti agricoli, del legname, della calce e le disposizioni sulla protezione degli abitati, dei terreni coltivati, della strada di valle e del valico. I maggiorenti del Comune non devono più aprire loro, coi loro buoi e cavalli, la strada del valico dopo una nevicata, e il Podestà non deve più sedere tutto il giorno al « banco della rasone » in attesa di denunce da esaminare e da tradurre in inchieste e non deve più balzare dal letto di notte per atti criminali. I contatti fra la Casa comunale e il cittadino si sono in una certa misura spersonalizzati. Il contribuente — gli anziani lo ricordano — non pellegrina più verso la Casa comunale per il pagamento di tasse e imposte col borsellino, che era la cassa di famiglia, stretto in pugno, ma va alla posta con la cedola di versamento.

Le Assemblee patriziale e politica, i cui votanti si trovavano a tu per tu con le Autorità sono sospese, e « in comune » si va certamente più per difendere i propri interessi che per presentare proposte di interesse pubblico, ciò che dal 1930 si può fare, per legge, con un testo di iniziativa. Oggi è quindi necessario, non solo nell'ambito del comune ma anche dello stato, della chiesa, delle organizzazioni internazionali che gli investiti di uffici e di responsabilità colgano ogni buona occasione per mantenere il contatto col popolo, che rappresenta l'autorità suprema, con quel popolo che se non si sente comunità, può spesso sbagliare nella risoluzione dei suoi problemi. Il senso della comunità cede sempre più là dove il numero dei patrizi diminuisce. Nella valle di Poschiavo la popolazione comprende e comprenderà sempre una forte maggioranza di patrizi e di domiciliati

completamente assimilati, con diretto contatto con l'ambiente. Le Autorità troveranno quindi anche in avvenire un popolo che le ascolta.

Chi conosce la Costituzione comunale vigente dovendola osservare e far osservare, sa che essa è da tempo matura per una revisione totale. La questione è da tempo sul tappeto. Se ne parlava già negli anni cinquanta, e all'inizio degli anni sessanta la discussione venne portata in Giunta. Nella sua seduta del 27 febbraio 1982 essa giunse alle sue prime conclusioni che troviamo registrate in un verbale sotto il titolo

Nomina Commissione per la revisione della Costituzione comunale

Riportiamo qui interamente questo primo verbale, perché contiene vari interrogativi, un programma preliminare e una decisione.

« La revisione della Costituzione comunale, con successiva messa in consonanza dei diversi regolativi è senz'altro di massima importanza ed assai difficile. Anzi tutto dovrebbe essere chiarito se si vuol mantenere l'organizzazione attuale, ossia: Ufficio comunale — Consiglio — Giunta, oppure introdurre il Municipio col sistema dei dipartimenti. Inoltre se si vuol conservare il sistema di nominare separatamente i consiglieri in ogni frazione politica, oppure sceglierli in totale fra i votanti dell'intero comune.

Viste queste varianti, una soluzione sarebbe quella di far allestire da un esperto due differenti progetti da discutere poi da una Commissione ed in seguito dalla Giunta.

Si propone anche la consegna ad ogni Consigliere dell'attuale Costituzione, nonché della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni, elaborata a suo tempo, ma poi respinta dal popolo. Purtroppo l'edizione della Costituzione comunale del 1921 è completamente esaurita, mentre la citata legge sui comuni, che potrebbe servire da modello, può ben essere procurata ⁴⁸⁾.

Per procedere con sistema e semplificare la faccenda, la Giunta decide unanime di nominare frattanto una commissione di tre membri col compito di studiare per il momento la questione fondamentale, cioè se vogliamo stare al sistema attuale, oppure introdurre delle innovazioni. La Commissione relaterà poi alla Giunta ».

A comporre questa commissione vennero chiamati tre consiglieri.

Nel 1975/76 la Commissione costituzionale venne ampliata al fine di renderla più rappresentativa e più efficiente. Il suo presidente è il Podestà in carica.

⁴⁸⁾ Ora esiste una Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni, accettata dal popolo il 28 aprile 1974, nell'edizione del 1980.

Fra gli strumenti di lavoro della Commissione dovranno figurare:

- l'attuale Costituzione,
- le Costituzioni federale e cantonale,
- le leggi cantonali e federali che incidono sulle amministrazioni comunali,
- le leggi comunali in vigore fra cui troneggia al momento la Legge edilizia del 1974, riveduta e riaccettata dal popolo il 19 giugno 1983, che spazia in varie zone amministrative annesse e connesse,
- gli statuti di comuni dell'importanza di quello di Poschiavo,
- i modelli di costituzione per i comuni patriziali e politici elaborati dal Cantone (1982),
- la Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 nell'edizione del 1980,
- il libro « Bündnerisches Gemeinderecht » del giurista grigione Rolf Raschein, giudice cantonale e ora giudice federale ^{48a}),
- i risultati di un approfondito esame o di una perizia d'esperto sul grado di efficienza del sistema amministrativo attuale,
- un documento sulle consuetudini amministrative locali,
- le esperienze amministrative raccolte in quest'ultimo dopoguerra da parte delle Autorità e di singoli cittadini,
- ulteriore letteratura sul diritto comunale grigione.

Da una recente inchiesta presso uomini politici impegnati (presso il Podestà maestro Luigi Lanfranchi e il Consigliere comunale dott. Felice Luminati, avvocato e notaio), oltre alla necessità di dare al Comune una Costituzione aggiornata, risulta la tendenza a mantenere le strutture amministrative di finora. L'introduzione del municipio e di un certo numero di dicasteri imporrebbe la rinuncia ad un sistema di amministrazione che ha radici secolari. Nella seconda metà dell'Ottocento questo sistema subì una profonda revisione nel senso che per il potere giudiziario — considerato nei secoli scorsi il più importante nell'ambito del comune — vennero istituite autorità speciali, i Tribunali di Distretto e di Circolo. Ma le strutture del comune rimasero, e le Autorità mantennero il loro vecchio nome. All'Ufficio podestarile e comunale, al Consiglio, alla Giunta e all'Assemblea, in conseguenza del nuovo diritto federale e cantonale vennero però aggiudicate varie nuove competenze. Il municipio porterebbe con sé dei mutamenti. Esso sostituirebbe il Consiglio comunale, autorità amministrativa, e il numero degli amministratori

^{48a}) Cfr. la nota 34.

o capi di dicastero o consiglieri municipali scenderebbe da dieci a non più di cinque. Uno di essi sarebbe il Podestà, il quale, teoricamente, dovrebbe cedere quattro quinti del suo lavoro e dei suoi compiti, eseguiti in pianta stabile, ai suoi colleghi. Sarebbe facile trovare fra i votanti cinque persone disposte a lavorare, teoricamente, durante un giorno della settimana lavorativa, negli uffici comunali? E dovrebbero i municipali essere distribuiti, come a suo tempo i Consoli, sulle frazioni o potrebbero essere liberamente scelti fra tutti i cittadini?

Nel comune di Poschiavo — lo cerca di dimostrare anche questo lavoro — le frazioni e specie quelle periferiche si sono sempre battute per una adeguata rappresentanza nelle autorità, confrontandosi specialmente con « la villa », il borgo. Il Consiglio comunale si compone da sempre, da quando era un tribunale, di dieci membri. La chiave di ripartizione dei dieci seggi sulle cinque frazioni non fu, a suo tempo, facile da trovare. La si trovò nel febbraio 1877⁴⁹⁾, e rivedendo nel 1974 la quasi centenaria legge elettorale, ci si guardò dal toccare la vecchia formula. Passando al sistema dei dicasteri, il Comune si troverebbe immediatamente davanti a due problemi preliminari: quanti dicasteri raggruppanti quali rami amministrativi, e come ripartirne i titolari sul totale della popolazione? La soluzione potrebbe essere trovata ampliando la Giunta a venti membri, distribuendoli sulle frazioni secondo la chiave trovata cent'anni fa.

In circoli che conoscono per esperienza diretta l'attuale sistema amministrativo si afferma che i dicasteri in questo comune esistono da tempo. Si allude ai rami amministrativi, che si occupano: delle scuole, della formazione professionale, delle opere sociali, dell'economia pubblica, del patrimonio, delle finanze e delle imposte, delle strade, delle acque e dei boschi, della polizia e della sanità, del controllo degli abitanti ecc. Ogni ramo, si argomenta, ha il suo amministratore responsabile, e l'Ufficio podestarile e l'Ufficio comunale, attraverso la sorveglianza di dovere dell'apparato e la loro continua presenza d'autorità in ogni ramo, li porta a conoscenza di ogni questione e problema del Comune e li mette nella condizione di agire con mano sicura sia come organi esecutivi che, magari con l'ausilio di commissioni, come organi di elaborazione di proposte e progetti all'intenzione dei Consigli.

Compiuta la scelta fra i due sistemi, gli incaricati potranno iniziare a costruire il nuovo statuto prendendo le mosse da uno schema, il quale non potrà ovviamente comprendere solo due capitoli (Comune politico e Corpo patriziale) come la Costituzione del 1878-79. Vediamo dove sta scritto che i comuni devono darsi uno statuto e quali debbono essere i suoi contenuti. La Costituzione cantonale e le leggi cantonali non contengono una disposizione esplicita al riguardo. L'art. 40 della Costituzione cantonale pre-

⁴⁹⁾ Cfr. la pag. 38 di questo studio.

scrive però che gli statuti debbono essere approvati dal Governo anche per quanto concerne le loro revisioni. La Legge sui comuni del 1974 prescrive a sua volta nel cap. decimo, art. 96: « Gli statuti comunali devono essere sottoposti per approvazione al Governo il quale esamina la loro legalità ». La medesima disposizione, riguardo allo statuto del comune patriziale, la contiene l'art. 77 nel suo ultimo alinea.

L'obbligo dei comuni di darsi una costituzione è quindi sempre ancora sottinteso. Ha perciò mantenuto tutta la sua validità l'ordinanza del Gran Consiglio del 17 giugno 1865 (riprodotta nell'Appendice), nella quale l'Autorità cantonale enuncia all'art. 2 l'obbligatorietà degli statuti comunali ⁵⁰⁾.

Dal 1865 i compiti dell'amministrazione comunale sono notevolmente aumentati per la sempre più ampia legislazione federale e cantonale che in parte incide sui comuni, e per l'evoluzione e lo sviluppo in atto specie dagli anni cinquanta in alcuni settori della vita comunitaria pubblica. Lo sanno le autorità e lo sa il cittadino che, continuamente confrontato con prescrizioni nuove o rivedute, fatica a conoscere i suoi doveri e i suoi diritti. Quello di Poschiavo è un comune complesso per la sua estensione, la varietà del paesaggio, la sua economia, le sue numerose frazioni che sono enti di diritto pubblico, per i vari consorzi che operano autonomamente o come strumenti esecutivi della comunità. Il Comune di Poschiavo fa poi parte di una Regione che comprende due comuni. La collaborazione intercomunale al di là della pianificazione potrebbe essere ancorata nello statuto indicandone forme possibili.

In un suo studio de 1947 sul comune grigione, il professor Peter Liver, storico e giurista, che dopo essere stato membro del Governo dal 1936 al '40 come capo del Dipartimento dell'Interno è stato docente di storia del diritto all'Università di Berna, ha scritto: « Sul piano comunale quasi tutti sanno discorrere con competenza delle cose pubbliche ». Nel comune-villaggio dove si è mantenuta l'assemblea comunale e dove il cittadino nel corso di una settimana vede più o meno tutti i suoi concittadini, l'affermazione del prof. Liver ha certamente ancora la sua validità. Ma nei comuni come Poschiavo, con un apparato amministrativo non limitato al cancelliere-cassiere e all'ispettore forestale, in cui si vota all'urna, il cittadino che non sia membro di una Autorità, stenta per lo meno a vedere chiaro in tutto.

Progettando e costruendo un nuovo statuto, al Comune si presenta una rara occasione: l'occasione di coinvolgere il popolo in questo compito attraverso la stampa e riunioni informative e consultive, che possono facilmente assumere valore formativo e destare un interesse maggiore per le cose pubbliche.

⁵⁰⁾ Cfr. R. Raschein, op. cit., pag. 47.

APPENDICE

Il progetto di costituzione del 14 marzo 1868

INFORMAZIONI AL LOD.LE PICCOLO CONSIGLIO

sulla

COSTITUZIONE E REGOLAMENTI DEL COMUNE DI POSCHIAVO

I. ORGANIZZAZIONE

1. Assemblea popolare comunale (Arringo)

Essa si compone da tutti i votanti cittadini del Comune. Ogni votante ha il diritto di voto attivo e passivo.

Al popolo compete la sanzione di leggi e regolamenti comunali, di vendite di proprietà comunali, di acquisti di rilievo e del modo di utilizzare le sostanze del Comune; così pure dispone sull'introduzione ed abolizione di imposte e tasse.

2. Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale si compone da 10 membri (Consiglieri) con 10 supplenti eletti dalle singole Corporazioni nella proporzione per turno di 2/3 Cattolici ed 1/3 Riformati. Restano in carica due anni.

Sono competenze del Consiglio comunale

- a) la nomina del Podestà e Luogotenente
- b) la nomina del Cancelliere e usciere
- c) la nomina del Cassiere comunale
- d) la nomina della Commissione di Revisione
- e) la nomina della Commissione pauperile
- f) la nomina dei deputati di Sanità
- g) la nomina del Direttore militare
- h) la nomina del Saltaro (guardia di campagna), del pubblico pesatore, dei periti per la visita dei manzi da razza, degli aggiunti all'Ispettore forestale e degli archivisti.

Per tutti questi officianti esistono speciali regolativi.

Il Consiglio comunale accudisce e sorveglia all'intera amministrazione del Comune; qual autorità esecutiva sorveglia all'esecuzione delle leggi e regolamenti e decreti emanati dall'Arringo e dalla Giunta e che i singoli officianti adempiano i loro doveri prestando loro la necessaria protezione ed assistenza; incontra e stabilisce affittanze, locazioni etc. e punisce i contravventori ai regolamenti economici ed alla Cassa di polizia.

Esso propone alla Giunta nuove leggi e regolamenti o relativi cambiamenti (v. a d. esso ha l'iniziativa); riceve inoltre annualmente il rendiconto e rapporto sui diversi rami d'amministrazione dai singoli officianti.

3. La Giunta (Gran Consiglio comunale)

Essa si compone dall'intero Consiglio comunale e da 30 altri membri nominati per sei anni dalle rispettive corporazioni Cattolica e Riformata nella proporzione di 2/3 e 1/3.

Essa nomina l'Ispettore forestale e stradale, stipula contratti di rilievo per es. con i medici in condotta e veterinario etc.;

discute sulle leggi nuove da proporsi al popolo o sull'abolizione di leggi e regola-

menti vigenti come su tutto quanto che deve esser proposto e presentato al popolo.

Spiega ed interpreta articoli di legge in caso di controversie.

Decide ed ordina delle disposizioni circa l'amministrazione in casi importanti, come vendite, acquisti e concessioni di rilievo etc.

4. Ufficio comunale

Esso si compone del Podestà e di un Cancelliere.

Il Podestà convoca e presiede le Assemblee comunali non che il Consiglio comunale e la Giunta ed altre Commissioni straordinarie disponendo l'occorrente materiale da trattarsi.

Eseguisce gli ordini e decisioni dei Consigli e Commissioni; sorveglia i singoli officianti subalterni; assume i processi economici e rilascia tutte le tabelle di esazione e pagamento tenendone relativo controllo e provvede alla Cassa polizia etc. etc.

Il Cancelliere tiene esatto protocollo delle sedute dei Consigli e Commissioni non che delle Assemblee popolari, così pure tiene il protocollo delle leggi e regolamenti in apposito volume separato; oltre a ciò tiene il registro e controllo di tutte le tabelle di esazione e di pagamento dietro ogni singolo ramo d'amministrazione etc.

5. Commissione di Revisione

La Commissione di Revisione si nomina annualmente secondo lo scomparto confessionale. Essa nomina un Cancelliere.

Essa rivede l'intero operato del Consiglio Comunale come anche di tutti i singoli officianti, corregge gli errori e corregge il prospetto dell'Amministrazione che a mezzo del Consiglio Comunale viene portato a cognizione dell'Assemblea popolare. Raccomanda migliorie nell'Amministrazione come anche l'esecuzione di decisioni prese ma non effettuate.

6. Commissione pauperile

La Commissione pauperile si elegge per la durata di tre anni, consta di sei membri e di sei supplenti secondo lo scomparto confessionale.

Essa accudisce all'amministrazione del fondo dei poveri e mette in esecuzione il relativo regolamento dandone annualmente rapporto al Consiglio Comunale e tiene speciale protocollo e registri.

7. Cassiere Comunale

Il Cassiere Comunale si nomina per la durata di tre anni, tiene i conti e registri dell'amministrazione non che la cassa del Comune, eseguisce gl'incassi delle Esiggenze e il pagamento de' Buoni.

Esso è controllato dal Podestà ed è responsabile per la sua gestione sotto la garanzia di fr. 5.000.—.

8. Archivist

Agli Archivist incombe la custodia dell'Archivio Comunale.

9. Ispettore forestale

L'Ispettore forestale nominato per tre anni in concorso di due aggiunti invigila alla conservazione, coltura ed utilizzazione dei nostri boschi comunali in base al regolamento dei boschi ed a speciale regolativo per la sua gestione.

Tiene protocollo del suo operato non che tutti i registri dell'Amministrazione forestale.

10. Ispettore stradale

All'Ispettore stradale, nominato per tre anni, incombe la sorveglianza alla manutenzione di tutte le strade comunali e tiene gli appositi registri di contabilità.

11. Direttore Militare

Al Direttore Militare incombe l'esecuzione delle relative leggi e degli ordini superiori relativi, come anche la sorveglianza e custodia dell'Arsenale comunale.

12. Deputati di Sanità

Loro incombe l'esecuzione di quanto prescrive il relativo regolamento cantonale.

13. Anziani

Agli Anziani in N.o di sei eletti a vita dalle singole Frazioni del Comune incombe la sorveglianza degli argini delle acque, dello spurgo dell'alveo del fiume, non che l'esecuzione delle disposizioni statutarie riguardo ai pascoli al piano, della valle.

14. Il Saltaro (Guardia di Campagna)

Al Saltaro incombe la sorveglianza a che non vengano danneggiate le campagne dei privati e le coltivazioni forestali comunali colla pascolazione.

II. SCOMPARTO DEI PRODOTTI ED ONERI DEL COMUNE

Le proprietà del Comune come: boschi, pascoli etc. si godono indistintamente da tutti i cittadini, non che dai domiciliati, pagando essi la tassa di domicilio. Tutte le entrate come: Prodotto dei pascoli, della pescagione, dei boschi, di affittanze ed appalti, delle tasse di domicilio, delle tasse sui cani, sulla sostanza, sulle famiglie, sulle bestie da tiro (Vetture), il prodotto dei castighi, e multe per contravvenzioni forestali e di polizia fluiscono nella cassa comunale e devono far fronte a tutte le spese d'amministrazione, di manutenzione delle strade, dei poveri etc. etc.

Se le entrate ordinarie non bastano a coprire le spese annuali e straordinarie, si ricorre all'imposta sulla sostanza giacente nel Comune.

NB. Negli affari di Corporazioni, di scuole e chiese l'Amministrazione comunale non ha ingerenza alcuna.

Poschiavo, 14 marzo 1868

Il Podestà (segn.) Ing. P. Albrici

Il Cancelliere d'Ufficio (segn.) P. Lanfranchi

ARTICOLI COSTITUZIONALI DEL COMUNE DI POSCHIAVO DEL 1871**DOVERI E COMPETENZE****A. Del Podestà**

Il Podestà è il rappresentante del Comune e del suo Consiglio; la residenza del suo ufficio è nel Borgo.

A lui incombe specialmente:

1. Di convocare il Consiglio comunale e di tenervi il presidio come della Giunta e dell'Arringo. In mancanza del Podestà ne fanno le veci i Consiglieri della stessa confessione in serie secondo la nomina.
2. Di tenere la corrispondenza in tutti gli interessi comunali.

3. Di convocare in casi di importanza ed urgenza una Radunanza composta almeno di tre Consiglieri, destinati dal Consiglio, ed in mancanza di questi, dietro la serie.
4. Di tenere i registri civici, rilasciare i certificati d'origine, i permessi di passaporto, le fedì di sanità e simili, marcandone lo stacco in appositi protocolli.
5. Di tenere regolare registro di tutti i forestieri domiciliati, nonché dei soggiornanti cittadini di altri comuni del Cantone.
6. Di sorvegliare e mantenere il buon ordine nell'interno del paese e di invigilare sulla esecuzione dei vigenti regolamenti di polizia.
7. D'invigilare che ogni impiegato del Comune adempia coscientemente i suoi doveri.
8. Di sorvegliare le operazioni del Cassiere, ricevere e controllare i conti colla facoltà di poter incontrare mutui provvisori sino a sei mesi pell'amministrazione ordinaria sino a fr. mille ⁵¹).
9. Di citare con sollecitudine avanti al Consiglio i contravventori alle leggi e regolamenti comunali, dopo assunti, ove occorra, gli opportuni esami.
10. D'avere in generale cura d'ogni interesse e bene del Comune.
11. Di eseguire e far eseguire quanto gli viene dai Consigli e dalle leggi imposte.
12. Di tenere un protocollo progressivo delle cose rilevanti della sua gestione non apparenti in altri atti o protocolli, ostensibile, a richiesta, al Consiglio e alla Revisione.

B. Del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è l'autorità amministrativa ed esecutiva del Comune. Esso provvede pel bene e pel buon ordine del paese, eseguisce e fa eseguire le leggi ed ordinazioni federali, cantonali e locali, per quanto la loro esecuzione non è espressamente devoluta ad altri tribunali, autorità od impiegati.

I membri del Consiglio comunale ed i loro supplenti vengono nominati dai sindacati frazionali nell'ultima domenica di settembre. I supplenti siedono secondo la serie di nomina della rispettiva frazione:

Al medesimo incombe e compete:

1. La nomina del Cancelliere, della Commissione dei poveri, del Direttore militare, del Cassiere, dei Deputati di Sanità, dei Cursori, delle Guardie campestri, o di altri impiegati subalterni e commissioni, la cui elezione non è riservata alla Giunta ⁵²).
2. La sorveglianza della proprietà del Comune e dei confini territoriali, come beni stabili, boschi, pascoli, pesca, archivio, arsenale, pesa pubblica, orologio e simili.
3. Il progettare leggi, regolamenti ed ordinazioni devolute alla Giunta ed all'Aringo. Petizioni e progetti riguardanti interessi pubblici muniti delle firme di almeno cinquanta cittadini aventi diritto di voto saranno accolti dal Consiglio e, corredati del suo parere, presentati alla Giunta.

⁵¹) Cfr. la pag. 30 di questo studio dove è citato Tomaso Lardelli: « In questo modo il Comune non aveva mai una lira a disporre dei suoi proventi, perché tutto veniva assorbito dalle in allora potenti Corporazioni confessionali ». In altri termini, il Comune non disponeva di mezzi finanziari messi da parte per il disbrigo dei suoi affari e per l'esecuzione di opere pubbliche.

⁵²) Il cursore — da correre — è l'usciera, al quale ancora dopo la seconda guerra mondiale, oltre ai compiti alla sede dell'amministrazione, incombeva la distribuzione di documenti nelle frazioni.

4. L'amministrazione del Comune in tutti i suoi rami in base alle rispettive leggi, regolamenti e speciali ordinazioni.
5. La polizia sanitaria, dei boschi, pascoli, strade, acque, pescagione, del fuoco, della campagna e dei forestieri.
6. La facoltà di decretare da sé le spese ordinarie gravitanti sul Comune per leggi, regolamenti vigenti e per obbligazioni assunte.
7. La facoltà di assumere mutui ⁵³⁾ sia nell'amministrazione ordinaria, come nell'esecuzione di leggi e decreti popolari. Le obbligazioni del Comune vengono emesse e firmate dal Podestà e Cancelliere col timbro d'ufficio, e controfirmate dal Cassiere e coll'indicazione della data dell'apposita ordinazione.
8. L'obbligo di delegare dal suo seno di quando in quando una Commissione per la verifica dello Stato della Cassa comunale.
9. Le sue deliberazioni si fanno con maggioranza assoluta di voti. Pella loro validità si richiede la presenza per lo meno di sei consiglieri. In caso di parità, al Presidio spetta il voto decisivo.

C. Della Giunta

La Giunta ed il Consiglio comunale convocati insieme formano l'autorità superiore del Comune.

I membri di Giunta nel numero di venti nella Corporazione cattolica e dieci nella Corporazione riformata con altrettanti supplenti si nominano dai due Sindacati confessionali ogni 4 anni nel medesimo giorno della nomina dei Consiglieri: ultima Domenica di Settembre.

Alla Giunta compete:

1. La nomina degli Ispettori stradale e forestale, della Commissione revisori e di altre eventuali commissioni d'imposte.
La Giunta riceve il rapporto della Revisione.
2. L'interpretazione delle leggi e dei regolamenti vigenti, di sentenze, concordati ed altri documenti.
3. L'emanare i regolativi d'esecuzione delle leggi e dell'amministrazione comunale.
4. La cessione di fondi comunali per rettificazioni di confini, costruzione di caselli pel latte e simili sino alla misura di 10 are ossia mille metri quadrati.
5. La proposta alla sanzione dell'Arringo di leggi ed ordinanze.
6. L'esame dei punti di ricapitolazione ed altre importanti circolari prima di presentarli all'arringo pella votazione.
7. In generale quanto è deferito alla sanzione del popolo deve in precedenza venire sottoposto all'esame della Giunta.
8. I progetti da sottoporsi al popolo verranno in prevenzione dai membri del Consiglio e di Giunta comunicati e schiariti nell'occorrenza nelle rispettive radunanze frazionali.

D. Dell'Arringo

1. Esso è composto dai cittadini votanti del Comune e si convoca soltanto dietro ordinazione della Giunta, riservate le disposizioni portate da leggi superiori, attribuenti direttamente al popolo nomine e decisioni.

⁵³⁾ Nel conto consuntivo del 1870, ai Passivi si trova una voce che suona: «Capitali mutuati in parecchie poste, fr. 89.138.—».

2. A lui compete la nomina del Podestà che avrà luogo nella prima Domenica di ottobre e nello stesso modo come il Presidente del Circolo osservando il vigente scomparto confessionale.
3. Alla sua decisione e sanzione vanno sottoposti i punti di ricapitolazione, i progetti di leggi ed ordinanze locali, di compartizione di cittadinanza comunale, alienazione di proprietà comunale oltre le 10 are, promozione od accettazione di cause, ed in generale quanto gli viene proposto dalla Giunta. Egli decide a maggioranza assoluta dei votanti concorsi.

Così sancito parte dalla Giunta nelle sue sedute del 10 Ottobre e 11 dello stesso mese e in parte dall'Arringo in data 10 Dicembre 1871.

LEGGE

SUL NUMERO E IL MODO DI NOMINA DEI MEMBRI COMPONENTI L'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

Art. 1.

La nomina dei membri del Consiglio comunale, nel numero di dieci (10) con altrettanti supplenti, si fa nelle singole Frazioni a norma del seguente scomparto, basato sul censimento assunto:

a) Frazione di Aino, dalla Valle Martino in dentro	2
b) Frazione del Borgo con Cologna	4
c) Frazione di Campiglione, cioè Spineo, Rasiga, St. Antonio, Corti e Viale	1
d) Frazione di Prada, Alto e Nunziata	1
e) Frazione delle Prese, Pagnoncini, Cantone e Meschino	1

Art. 2.

La nomina dei membri di Giunta, nel numero di dieci (10), con dieci (10) supplenti, si fa dalle stesse Frazioni e a norma dello stesso scomparto. La nomina del decimo Consigliere come del decimo membro di Giunta coi loro supplenti, spetta in via di turno e mediante sorteggio alle quattro prime Frazioni.

Art. 3.

La nomina del Podestà e del Luogotenente, con residenza al Borgo, si fa liberamente in Assemblea generale del Comune. Se per esclusione o per altri motivi il Podestà e il Luogotenente non ponno funzionare, il Consiglio nomina dal suo seno chi ne deve fare le veci.

Art. 4.

Non sono ammissibili suddivisioni frazionali oltre alle sopra classificate, ammissibili all'incontro fusioni di esse, però mediante sanzione dell'Assemblea comunale.

Art. 5.

Ogni singola Frazione ha diritto di nominare i membri del Consiglio e della Giunta coi loro supplenti che le pertoccano, sia dal seno dei propri votanti sia da quello dell'intero Comune, i quali devono però essere domiciliati nel Comune.

Art. 6.

Queste elezioni si fanno ogni biennio nell'ultima Domenica di Settembre e devono essere comunicate al Podestà entro tre giorni.

Quella del Podestà e del Luogotenente segue la domenica susseguente, prima di Ottobre, ed è libera fra tutti i votanti del Comune. — Tutti i membri delle Autorità comunali sono rieleggibili.

Art. 7.

L'Assemblea comunale è presieduta dal Podestà. Quelle frazionali sono presiedute dal rispettivo Consigliere scadente, ed in quelle Frazioni dove vi sono più Consiglieri, da quello che fra essi ne occupava il primo posto.

Art. 8.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio semi-segreto, come si pratica per quelle del Circolo, con uno o due scrutinatori ed altrettanti assessori, che vengono ogni volta designati dalla rispettiva Assemblea frazionale.

Art. 9.

Il luogo di convocazione delle singole Assemblee frazionali viene fissato dalle stesse. (Per questo primo turno si pratica tenor consuetudine e la Frazione del Borgo si convoca in Casa comunale).

Art. 10.

Sta nelle competenze del Consiglio comunale di stabilire l'ordine dei posti da occuparsi dai singoli Consiglieri ⁵⁴⁾. — Allo stesso Consiglio spetta il diritto della verifica dei poteri e della sua legittimazione.

Art. 11.

Nei Consigli e nell'Assemblea in cui si trattano affari risguardanti i patrizi (§ 16 della Legge cantonale sul domicilio dei cittadini svizzeri) sono esclusi i domiciliati e nei primi saranno sostituiti da supplenti, cittadini del comune.

Art. 12.

Ogni otto anni avrà luogo la revisione della rappresentanza frazionale, da regolarsi sullo scomparto desunto dalla statistica comunale degli abitanti svizzeri, che sarà rilevata.

Articolo transitorio

Tosto accettata dal popolo, questa legge entrerà in vigore e già in Assemblea sarà eseguito il sorteggio che stabilisce il turno. Le nomine dei membri dei Consigli pel biennio 1877-78 si faranno nel giorno 4 marzo prossimo.

Così accettata dall'Assemblea comunale nel giorno 25 Febbraio 1877.

Praticato subito il prescritto sorteggio ne risultò

il primo	biennio	Prada,
il secondo	biennio	Campiglione,
il terzo	biennio	Borgo,
il quarto	biennio	Aino.

Il Cancelliere d'Ufficio:
(segnato) T. G. G. Semadeni.

⁵⁴⁾ Il Regolamento di gestione dei Consigli comunali del 19 settembre 1902 recita all'art. 3, al. 4: L'ordine dei posti viene stabilito per sorteggio, riservandone i primi ai membri della Commissione (del Consiglio comunale) ». V. la Raccolta delle Leggi, Regolamenti (...) del Comune di Poschiavo del 1921, pag. 248.

COSTITUZIONE PER IL COMUNE DI POSCHIAVO (del 1878/79)

§ 1.

Il Comune di Poschiavo si suddivide:

- a) in Comune grande ⁵⁵⁾ degli abitanti, cioè dei patrizi e dei domiciliati svizzeri, non esclusi dal diritto di voto;
- b) in Comune dei patrizi.

§ 2.

La sovranità comunale risiede nelle rispettive Assemblee dei votanti e si manifesta colla maggioranza assoluta dei voti **emessi**.

Il voto attivo si acquista col 17. anno e quello passivo col 19. compito, tranne che per la carica di Podestà si richiede l'età compiuta dei 24 anni.

A. Comune degli abitanti.

§ 3.

All'intero Comune degli abitanti, composto dalle tre grandi Squadre di Aino, Borgo e Basso, senza scomparto confessionale, compete:

- a) La nomina del Podestà e del Luogotenente ⁵⁶⁾;
- b) La sanzione di statuti, regolamenti, ed ordinazioni comunali, che dalle Autorità comunali gli vengono sottoposte;
- c) L'accettazione di leggi d'imposte per estinguere debiti ed eventuali annue deficienze;
- d) L'approvazione di spese straordinarie oltrepassanti i franchi 500;
- e) L'autorizzazione di incoare ed accettare cause civili nell'interesse del Comune

§ 4.

L'Assemblea comunale viene convocata e presieduta dal Podestà, col preavviso di otto giorni; in via di urgenza può essere convocata mediante avviso a domicilio dei votanti. Di regola le convocazioni seguono in giorno di Domenica.

§ 5.

Eventuali proposte in Assemblea, appoggiate almeno da dieci votanti, debbono dalle Autorità essere prese in considerazione e disamina.

La Giunta.

§ 6.

La Giunta composta dal Consiglio comunale e da altri dieci membri con altrettanti supplenti, eletta come alla vigente Legge del 25 Febbraio 1877, è la suprema Autorità amministrativa del Comune.

Ad essa spetta:

- a) La nomina della Revisione, della Commissione d'imposta e degli Ispettori forestale e stradale;

⁵⁵⁾ La denominazione « Comun grande degli abitanti » per la comunità comprendente i patrizi e i domiciliati viene dal Comun grande di Valle dell'era statutaria, che comprendeva i comuni di Poschiavo e Brusio.

⁵⁶⁾ Il Luogotenente o Luogo Tenente supplisce il Podestà «in caso d'infermità», asseriscono gli Statuti del 1757, I, 6. Appare probabilmente per la prima volta nella legislazione poschiavina nelle « Ordinationi » del 1608.

- b) L'interpretazione di leggi, regolamenti, sentenze, convenzioni ed altri atti economici;
- c) L'emanazione di regolativi di esecuzione delle Leggi e sull'amministrazione comunale ed il ricevere e dare evasione al rapporto di revisione;
- d) Per spese straordinarie essa non può disporre per ogni singola destinazione e ramo d'amministrazione più di fr 500 all'anno;
- e) La proposta all'Assemblea di statuti, leggi, regolamenti ed ordinazioni;
- f) L'esame dei punti di ricapitolazione ⁵⁷⁾ ed altre importanti circolari superiori federali o cantonali prima di presentarle all'Assemblea per la votazione;
- g) Alla Giunta infine spetta l'esame di ogni progetto deferito alla sanzione del popolo.

Il Consiglio comunale.

§ 7.

Il Consiglio comunale composto di dieci Consiglieri con altrettanti supplenti nominati come alla vigente Legge del 25 Febbraio 1877, è l'Autorità amministrativa ed esecutiva del Comune.

§ 8.

Esso provvede pel bene e buon ordine del paese, eseguisce le leggi e ordinazioni federali, cantonali e locali per quanto la loro esecuzione non è espressamente devoluta ad altri Tribunali, Autorità ed impiegati.

§ 9.

Al medesimo incombe:

- a) La nomina del Cancelliere, Capo militare, Cassiere, Archivista, pubblico pesatore, Spazzacamino, della Guardia di campagna, dei Deputati di Sanità, Delegati forestali, Periti per la mostra dei manzi da razza, dell'Usciere e di altri impiegati subalterni e Commissioni, la cui elezione non è riservata alla Giunta;
- b) Di avere cura delle proprietà del Comune nell'intiera estensione dei suoi confini territoriali, quindi dei beni stabili e mobili, boschi, pascoli, strade, pesca, archivio, arsenale, orologio, pesa pubblica, piazzali e simili;
- c) Di progettare leggi, regolamenti ed ordinazioni devolute alla Giunta;
- d) L'amministrare il Comune in tutti i suoi rami, come di sorvegliare la polizia dei boschi, pascoli, delle strade e acque, della pescagione, del fuoco, della campagna, di sanità, dei forestieri, dei mendicanti e simili;
- e) Oltre alle spese dell'ordinaria amministrazione è nella sua facoltà di disporre per spese straordinarie, salvo i casi di grave urgenza o d'imminente pericolo, per ogni singola destinazione o ramo d'amministrazione sino a fr. 200 all'anno;
- f) Può assumere mutui per bisogni del Comune a mezzo dell'Ufficio comunale;
- g) L'obbligo di delegare dal suo seno una o più persone per la verifica di quando in quando dello Stato della Cassa comunale, dei registri e delle gestioni di tutti gli Uffici comunali a lui subordinati.

La Revisione.

§ 10.

La Commissione di Revisione, eletta dalla Giunta nella prima metà del mese di

⁵⁷⁾ I punti di ricapitolazione erano i singoli punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea comunale. Erano il riassunto di quanto le Autorità intendevano presentare all'Assemblea per la relativa discussione e decisione. Ricapitolare = ridire in breve.

Gennaio di ogni biennio di Ufficio, per la durata dello stesso biennio, è composta di cinque Membri di cui uno tiene il Presidio ed un altro funziona d'Attuario con tre supplenti. Il suo dovere è di sottoporre ad accurato esame l'intera amministrazione comunale e i conteggi del Circolo.

Entro il mese di Febbraio deve rimettere il rapporto del suo sindacato. — Il modo di nomina, gli attributi e speciali doveri vengono fissati da apposito Regolativo.

Il Podestà.

§ 11.

Il Podestà è il rappresentante del Comune e dei suoi Consigli, con residenza al Borgo. — Unito al Cancelliere, forma l'Ufficio comunale.

Ad esso incombe di convocare le Autorità comunali, di tenervi il Presidio e di presiedere l'Assemblea comunale, di eseguire e far eseguire quanto gli viene imposto dalle leggi e dai Consigli.

Un Regolativo speciale indicherà più minutamente le incombenze, i doveri e i diritti del Podestà.

Il Cancelliere

§ 12.

Nominato dal Consiglio, un apposito Regolativo ne specificherà le incombenze ed i doveri.

§ 13.

Le Autorità ed i funzionari del Comune, nominati per due anni, entrano in carica col 1. Gennaio dalla nomina seguita. — Sono rieleggibili.

§ 14.

Le rendite delle proprietà comunali fluiscono nella Cassa del Comune degli abitanti e servono a scopo pubblico.

Onorari

§ 15.

Il Comune contribuisce un onorario in base alle tasse e stipendi come segue:

- a) Per ogni seduta, sia antimeridiana, sia pomeridiana, di Consiglio, Giunta, Commissioni, Revisione, al Preside, Cancelliere, Membri ed Usciere franchi uno.
- b) Il Podestà riceve lo stipendio fisso di fr. 180 ed il Cancelliere di fr. 70.
- c) Le tasse per le Commissioni di demarcazione e dell'imposta cantonale restano uguali, come tutti gli stipendi degli altri impiegati ed inservienti fissati da leggi o Regolamenti o colla presente costituzione non derogati.

B. Comune patriziale

§ 16.

L'Assemblea patriziale è composta dai soli cittadini del Comune. Ad essa spetta:

- a) L'accettazione nella cittadinanza;
- b) Il fondo pauperile;
- c) L'alienazione di proprietà comunali;
- d) La fissazione delle tasse dei domiciliati pel congodimento delle utilità comunali.

Le Autorità, Consiglio e Giunta, si compongono dai Membri cittadini funzionanti anche nelle Autorità del Comune degli abitanti e si completano con rispettivi loro supplenti patrizi.

La Giunta patriziale ha il diritto:

Di cedere fondo comunale per rettificazione di confine, costruzione di caselli pel latte⁵⁸⁾ e simili sino alla misura di 5 are, pari a 500 metri quadrati.

Articolo transitorio

§ 17.

Accettata dall'Assemblea degli abitanti, ed approvata dal Governo la presente legge di Costituzione entrerà in vigore col 1. Gennaio 1879.

Il progetto di Costituzione come sopra venne accettato dai Consigli di Magistrato e Giunta li 14 Febbraio 1878; accettato indi dall'Assemblea degli abitanti li 24 Marzo 1878 ed approvato dal Piccolo Consiglio li 23 Aprile dello stesso anno.

IL GIUDIZIO DEL GOVERNO SULLA COSTITUZIONE DEL 1878

(Traduzione dal tedesco)

Coira, li 23 Aprile 1878

IL PICCOLO CONSIGLIO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

al

LODEVOLLE UFFICIO DEL COMUNE DI POSCHIAVO.

Cari, fedeli Concittadini !

Fu da noi esaminato il progetto di una Costituzione per il Comune di Poschiavo, accettato li 24 dall'Assemblea comunale e speditoci li 30 Marzo. Coll'unica modificazione al § 1 di scrivere **Corpo dei patrizi**, invece di **Comune dei patrizi**, atteso che il nome di Comune non deve essere usato che esclusivamente per Comuni politici, può il presente progetto essere frattanto approvato senza pregiudizio di ogni e qualunque competenza del Piccolo Consiglio in casi di ricorso.

Non trovasi in questo Statuto veruna disposizione od ordinazione riguardo al ramo Scuola, il quale a senso del § 28 della Costituzione cantonale è un attributo del Comune, così pure non vi si trovano dei provvedimenti sul modo di prelevare le imposte comunali, i quali dovrebbero pure far parte della Costituzione comunale a termine del decreto del Gran Consiglio del 24 giugno 1865.

Attendiamo, siano empite queste lacune nella vostra Costituzione comunale.

Con ciò vi raccomandiamo, cari fedeli Concittadini, con noi alla protezione divina.

Il Presidente:

(S) P. H. Bühler

In nome del Piccolo Consiglio,

Il Direttore della Cancelleria:

G. Marchion

⁵⁸⁾ A Poschiavo si chiamano *scelé*. Sono fatti a mo' di cupola e venivano costruiti sopra una piccola sorgente o sopra un rigagnolo che serviva da refrigerante.

**PROTOCOLLO DEL CONSIGLIO DELL'EDUCAZIONE DEL CANTON GRIGIONI
DEGLI ANNI 1878—81, pagg. 113 e 114**

VERBALE DI SEDUTA

Circolare ai comuni paritetici concernente le scuole confessionali

Con una circolare del dicembre 1877 i comuni paritetici del nostro Cantone vengono invitati ad osservare le disposizioni dell'art. 28 della Costituzione cantonale. Secondo queste disposizioni l'istruzione scolastica è compito del comune politico. La Costituzione federale prescrive a sua volta negli art. 27 e 49 che i Cantoni sono responsabili per un insegnamento sufficiente nella scuola primaria, che non può essere confessionale. I Comuni sono tenuti ad assumere l'amministrazione, la sorveglianza e la promozione dell'istruzione scolastica pubblica, finora curata dalle comunità religiose ⁵⁹⁾.

Rispondendo a questa circolare, i Comuni di Poschiavo, Brusio e Sagens hanno in prima linea contestato al Consiglio cantonale dell'Educazione la competenza di impartire loro ordini ed hanno categoricamente rifiutato l'assunzione dell'istruzione scolastica nel modo indicato dalla circolare citata.

I Comuni di Churwalden, Trimmis, Zizers, Untervaz e Mastrils a loro volta hanno accolto l'invito di eleggere una loro autorità scolastica ma non hanno accettato la soluzione definitiva del problema dell'istruzione pubblica suggerita dall'autorità cantonale.

Il Consiglio dell'Educazione mantiene la sua posizione e le sue disposizioni, indicate nella circolare citata, riconosce però che la continuazione della trattativa in questo momento non porterebbe nessun frutto. Esso decide perciò, data la decisione dell'alto Gran Consiglio di sottoporre a revisione la Costituzione cantonale, di presentare al Gran Consiglio una relazione ufficiale sulla posizione dei due gruppi di comuni paritetici nella questione dell'istruzione scolastica. Questa decisione sarà comunicata ai comuni interessati.

(Traduzione dal tedesco)

**RISPOSTA DELL'UFFICIO COMUNALE DI POSCHIAVO AL CONSIGLIO CANTONALE
DELL'EDUCAZIONE RIGUARDO ALLE SCUOLE DI POSCHIAVO**

Poschiavo, 27 Febbraio 1878

Pregiatissimi Signori,

E' sempre una cosa più o meno penosa per chi ne ha l'incarico il dover dare in riscontro una assoluta negativa; ne sorge la facile supposizione di ritenere o la domanda priva di fondamento, o la risposta non appoggiata a giusto motivo. Pure nel caso concreto, sopra cui ora ci ricorre l'obbligo di spiegarci, non può questa supposizione trovar applicazione, sebbene la risposta del tutto negativa.

Le Autorità di questo comune non hanno il minimo dubbio, che emanando la circolare del Dicembre scorso il Lodevole Consiglio cantonale di Educazione non sia stato spinto dal nobile pensiero e dalla convinzione e buona volontà di promuovere un miglioramento delle nostre scuole primarie ed una più ampia tolleranza nei Cantoni paritetici. Ma colla buona volontà non sempre si tocca il giusto; così riteniamo che i decreti ed i suggerimenti contenuti nella Circolare non hanno per

⁵⁹⁾ Questo capoverso del verbale riassume la circolare del Consiglio dell'Educazione del dicembre 1877 che finora non si è potuto trovare.

sé né l'appoggio della legalità, né quello dell'opportunità. A conferma del nostro asserto siamo in obbligo di farci le seguenti domande:

E' ora il tempo indiziato favorevole all'introduzione di sì grandi cambiamenti nelle scuole primarie, e sono ora le circostanze tali che richiegono una completa riorganizzazione delle nostre Comunità scolastiche?

Sono le nostre scuole primarie in tale contraddizione con la Costituzione federale e col Regolamento cantonale da non poter più sussistere tali e quali, sebbene da oltre 50 anni sono sempre state riconosciute e protette dall'Autorità cantonale? Sono in vigore leggi e regolamenti che danno al Lod. Consiglio dell'Educazione cantonale la competenza di emettere da sé un decreto di tanta importanza e portata?

A queste domande le Autorità comunali, sorrette dal suffragio si può dire quasi unanime del popolo, devono dare risposta negativa. Esse ritengono né il tempo indiziato, né le circostanze favorevoli, né opportuno il suggerimento di tentare ora un cambiamento sì radicale delle nostre istituzioni scolastiche, già da oltre un mezzo secolo esistenti e sempre state ben condotte e con buon successo. Invece di ottenere l'ideato bene, si produrrebbe all'incontro un grave male e massime se sforzar si volesse la fusione assolutamente ineseguibile causa la nostra situazione topografica. Le attuali nostre scuole primarie trovansi in tale stato, sono organizzate in modo che soddisfano e si uniformano in ogni riguardo alle norme espresse nella Costituzione federale, alla nostra Costituzione cantonale in vigore già dal 1. Febbraio 1854 ed al decreto del Gran Consiglio sull'organizzazione delle scuole, emanato il 21 Giugno 1853.

Se le nostre scuole primarie non fossero state conformi alle prescrizioni superiori, certo è che non avrebbero potuto sussistere una sì lunga serie di anni in tutta pace e quiete. Se le scuole dovessero mancare nelle loro prestazioni, nei loro doveri, il Lod. Consiglio cantonale dell'Educazione, ben rappresentato nella persona dell'Ispettore scolastico distrettuale, faccia a mezzo di questo le volute osservazioni ai difetti esistenti. Trovansi le scuole primarie delle nostre Comunità scolastiche sempre state riconosciute dalle Autorità superiori, già da 30 anni sotto la direzione del potere civile; il popolo nomina il Consiglio scolastico e questo i maestri. L'amministrazione dei fondi scolastici è in mano del Consiglio scolastico ⁶⁰).

L'istruzione viene compartita in modo che tutti i fanciulli di qualsiasi confessione ponno frequentare la nostra scuola senza vedere violata la libertà di credenza. L'istruzione religiosa viene compartita separatamente a chi desidera frequentarla. La confessione religiosa non forma il distintivo delle nostre scuole.

Ora brevi parole sulla domanda della competenza. Queste Autorità comunali sono convinte e ritengono che il loro Consiglio cantonale dell'Educazione abbia con quella circolare oltrepassato, sia pure in buona fede, le sue competenze. Non abbiamo potuto trovare né in costituzioni né in decreti, o regolamenti un solo passo che attribuisca al Consiglio dell'Educazione la competenza di decretare una completa riorganizzazione dell'istituzione scolastica, senza che una legge lo prescriva. Se il Lod. Consiglio dell'Educazione vuol a tutto prezzo vedere effettuati gli ordini contenuti nella Circolare, ricorra alla competente Autorità per rilascio del relativo decreto di legge. Ed anche in questo caso noi faremo tutta l'opposi-

⁶⁰) Per « popolo » qui si deve intendere i votanti delle due Comunità religiose, ognuna delle quali nominava per le sue scuole un consiglio scolastico. Il primo consiglio scolastico comunale venne eletto sette anni dopo la stesura di questa lettera, nel luglio 1885. La comunizzazione delle scuole, che restarono confessionali, cominciò nel 1901, anno in cui entrò in vigore il primo regolamento scolastico comunale, il cui art. 10 riconosceva però « la proprietà dei fondi e dei locali scolastici delle Frazioni alle medesime ».

zione possibile e non cederemo che alla forza, perché siamo persuasi e convinti che l'effettuazione dell'ordine e dei suggerimenti contenuti nella Circolare, non potrebbe nell'attuale circostanza che arrecare non solo grave danno alle nostre buone scuole primarie esistenti, ma anche perturbare la buona relazione tra la popolazione stessa. Sarebbe un'opera benemerita del Consiglio dell'Educazione il sospendere frattanto l'esecuzione delle prescrizioni contenute nella sua Circolare dello scorso Dicembre.

Questi sono i motivi giustificanti la risposta negativa delle Autorità di questo comune.

Il Podestà: G. Mini

Pell' Ufficio podestarile:

T. G. G. Semadeni
Cancelliere

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL VOTO OBBLIGATORIO NEL COMUNE DI POSCHIAVO

Protocollo delle Autorità comunali di Poschiavo — 1944 — (pag. 49, n. 116)

IL REGOLAMENTO DEPURATO

- Art. 1. L'obbligatorietà s'intende alla consegna delle carte di legittimazione in occasione di votazioni ed elezioni comunali, cantonali e federali eseguite a mezzo urna.
- Art. 2. Chi non consegna la carta di legittimazione nel giorno di votazione o elezione a mezzo urna, vien punito con una multa di fr. 1.— per volta.
- Art. 3. Sono giustificate le assenze dall'urna determinate dalle seguenti circostanze: 1) Assenza dal paese (soggiorno sui monti vallerani incluso); 2) Infermità; 3) Età sopra i 65 anni.
- Art. 4. Previa domanda scritta inviata all'Ufficio comunale potranno venir dispensati dall'obbligatorietà della consegna della carta di legittimazione quei votanti, che causa deficienze fisiche hanno difficoltà all'adempimento di questo dovere civile.
- Art. 5. Giustificazioni per mancata osservanza dell'obbligo di consegna della carta di legittimazione vanno inoltrate per iscritto all'Ufficio comunale il più tardi entro otto giorni dalla votazione.
- Art. 6. I votanti che in giorno di votazioni prevedono di essere assenti dal paese, hanno il diritto di depositare la carta di legittimazione e la scheda di voto nell'urna aperta della propria frazione. La scheda di voto può essere aperta o in busta chiusa. I votanti impossibilitati di partecipare alla votazione possono spedire il loro voto al bureau elettorale.
- Art. 7. Ogni votante può deporre nell'urna oltre alla propria scheda anche quella di un altro votante, presentando la rispettiva cedola di legittimazione.
- Art. 8. L'Ufficio comunale è responsabile dell'esatto conto delle carte di legittimazione consegnate. Il registro dei votanti resta aperto a tutti i cittadini che hanno diritto di voto.
- Art. 9. Le multe saranno incassate dalla Cassa comunale.

Art. 10. Per conservare al paese la bella tradizione e manifestazione dell'assemblea popolare aperta, le votazioni comunali verranno in avvenire eseguite ancora a mezzo dell'assemblea politica o patriziale, nel salone della casa comunale di Poschiavo.

Art. 11. A completare il presente Regolamento fanno stato gli ordinamenti ora in vigore per le votazioni ed elezioni cantonali.

Art. 12. Il presente Regolamento entra tosto in vigore.

* * *

Al « Regolamento depurato » dall'Assemblea viene aggiunta la seguente osservazione:

« La Giunta intende con queste disposizioni di fare una prova e raccogliere esperienze, riservandosi di variare, se necessario ».

Segue nel Protocollo anche un verbale relativo alle proposte accettate dall'Assemblea circa il Regolamento.

Gli art. dall'1. al 4. non subiscono cambiamenti.

Gli art. 5 e 6 concedono risp. otto invece di tre giorni per la consegna della scheda per posta se non si è votato e di spedire il « voto » al bureau elettorale prevedendo di essere assenti il giorno della votazione.

All'art. 7 viene cancellata la parola « elezioni ».

All'art. 10 si cancella « la seconda parte » e cioè:

« Date le ristrette dimensioni d'ambiente della casa comunale, l'obbligatorietà della consegna della carta di legittimazione NON sarà frattanto introdotta per le votazioni ed elezioni a mezzo dell'Assemblea comunale. La Giunta ha il diritto di dichiarare obbligatoria in ogni tempo la consegna delle carte di legittimazione anche per le elezioni e votazioni comunali essendoché in questo modo sarebbe derogato dalla decisione dell'Assemblea la quale prevederà appunto l'obbligatorietà generale ».

Verbale dell'Assemblea comunale del 19-3. 1944

1. Regolamento pascoli.
2. Introdurre il voto obbligatorio per tutte le votazioni ed elezioni comunali, cantonali e federali. (La legge entra in vigore tosto accettata dall'Assemblea. La Giunta emanerà le necessarie disposizioni di applicazione.)
3. (...)

Dopo una chiara esposizione del signor Podestà sulle differenti trattande, che del resto furono in precedenza chiarite in radunanze frazionali, si passa alle votazioni per scrutinio segreto.

1. Regolamento pascoli 195 sì, 160 no
2. Voto obbligatorio 168 sì, 136 no.

(Verbale scritto a macchina e incollato nel Protocollo.)